



Alla c.a. Ing Massimo Trufoli

e p.c.

Comune di Arezzo  
Comune di Montepulciano  
ARPAT, Settore VIA VAS

**Oggetto:** d.lgs.152/2006, l.r. 10/2010. Richiesta di parere in merito alle procedure di VIA per due impianti fotovoltaici a terra (agrivoltaico), denominati “BRUTTI” e “ROCCA2”, da realizzare nel Comune di Arezzo e di Montepulciano (SI). Nota di risposta.

La nota prot. 0423129 del 14/09/2023 prende in esame due impianti fotovoltaici a terra (agrivoltaico), che la società SPRIT Srl, di cui al S.V. è consulente, intende realizzare.

L'impianto fotovoltaico (FV) denominato “Brutti” con potenza di picco di 10,88 MW, verrebbe realizzato a terra nell'appezzamento sito in Via Strada provinciale 21 del comune di Arezzo (AR) in corrispondenza delle particelle appartenenti all'impresa agricola “BRUTTI” e si estende su una superficie pari a 12,74 ettari.

Alla nota sono allegati i seguenti elaborati:

1. *schema generale;*
2. *planimetria impianto;*
3. *inquadramento catastale;*
4. *recinzione e mitigazione;*
5. *tavole “CTR 1-10.000 - aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra” generate dal portale GEOscopio tenendo in considerazione vari vincoli elencati nel file, in particolare LR 11/2011;*
6. *CTR 1-10.000 - vincoli idrogeologici;*
7. *CTR 1-10.000 - vincoli naturali o specifici;*
8. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR - Aree rurali eligibili;*
9. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR – GAL;*
10. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR – LEADER”.*

Le carte tecniche regionali evidenzerebbero i seguenti vincoli:

- “• *comuni con presenza accertata di usi civici;*
- *aree agricole di particolare pregio;*
- *diversa perimetrazione in aree DOP e IGP;*
- *zone all'interno di coni visivi e panoramici”.*

Il richiedente afferma che:

“*Dei quattro vincoli riportati, i primi tre non rappresentano un ostacolo ai fini della realizzazione del progetto Agri-fotovoltaico poiché la struttura sopraelevata permette la continuità di coltivazione del terreno, non alterando di conseguenze quelli che sono gli standard degli usi civili, il valore dell'appezzamento e il disciplinare DOP e IGP.*

*Il quarto vincolo, “zone all'interno di coni visivi e panoramici” invece genera l'esigenza di realizzare una barriera atta a mitigare l'impatto visivo dalla curva della Strada Provinciale 21, in corrispondenza del ciglio della stessa eventualmente oltre alla “mitigazione sempre verde” posta a 0.5 m dalla recinzione posta sul confine, attraverso l'infoltimento della vegetazione già presente, spiegato in maniera dettagliata nella tavola “mitigazione supplementare”.*

*La suddetta “mitigazione supplementare” secondo il punto di vista dello scrivente risulta idonea per questo tipo di progetto essendo semplice da realizzare oltre, economica, non altera il paesaggio”.*

(...)



L'impianto fotovoltaico (FV) denominato "ROCCA 2" con potenza di picco di 6 MW verrebbe realizzato a terra nella località TORRIORE del comune di Montepulciano (SI) in corrispondenze delle particelle appartenenti all'impresa agricola "ROCCA" e si estende su una superficie pari a 14,31 ettari (al lordo del recinto). Alla nota sono allegati i seguenti elaborati:

1. *schema generale;*
2. *planimetria impianto;*
3. *inquadramento catastale;*
4. *recinzione e mitigazione;*
5. *tavole "CTR 1-10.000 - aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra" generate dal portale GEOscopio tenendo in considerazione vari vincoli elencati nel file, in particolare LR 11/2011;*
6. *CTR 1-10.000 - vincoli idrogeologici;*
7. *CTR 1-10.000 - vincoli naturali o specifici;*
8. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR - Aree rurali eligibili;*
9. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR – GAL;*
10. *CTR 1-10.000 - Zone FEASR – LEADER".*

Lo scrivente riferisce che le carte tecniche regionali evidenziano i seguenti vincoli:

- *comuni con presenza accertata di usi civici;*
- *aree agricole di particolare pregio;*
- *diversa perimetrazione in aree DOP e IGP;*
- *comuni con istruttoria di accertamento non eseguita;*
- *aree rurali intermedie in declino;*
- *GAL L.E.A.D.E.R. ".*

Lo stesso richiedente afferma che:

*"I vincoli riportati non rappresentano un ostacolo ai fini della realizzazione del progetto Agri-fotovoltaico poiché la struttura sopraelevata permette la continuità di coltivazione del terreno, non alterando di conseguenze quelli che sono gli standard degli usi civili, il valore dell'appezzamento e il disciplinare DOP e IGP.*

*In definitiva analizzati tutti gli aspetti burocratici, tecnici, ambientali e paesaggistici, il presente progetto risulta, a nostro avviso, idoneo per essere cantierabile".*

Ciò premesso, si forniscono i seguenti elementi per l'inquadramento dei previsti impianti, con riferimento alla vigente normativa VIA.

Di norma sono soggetti a:

procedura di VIA statale: gli impianti FV di potenza **superiore a 10 MW** (punto 2. dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs.152/2006 ).

procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale: gli impianti FV di potenza **superiore a 1 MW** (punto 2.b, allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006) e **fino a 10 MW**.

Ai sensi dell'art. 47 comma 11-bis del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023, **suddetta soglia di 1 MW si eleva a 10 MW (e la soglia per la VIA statale a 20 MW) qualora si verifichino i 3 casi**, individuati dalle lettere:

a) l'impianto è collocato nelle aree idonee di cui all'art.20 del d.lgs. 199/2021, ovvero:

- a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in*



relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

b) l'impianto è collocato nelle aree di cui all'art.22-bis del d.lgs.199/2021 (Aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);

c) l'impianto non è collocato nelle aree elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3, d.m. Sviluppo Economico 10.09.2010, così come individuate nel PAER approvato con deliberazione n.10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata nel BURT n.10 parte I del 6 marzo 2015 e consultabile dal link: <https://www.regione.toscana.it/piano-ambientale-ed-energetico-regionale-paer>.

Le suddette soglie di 1 MW e di 10 MW per la verifica di assoggettabilità si dimezzano nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti criteri di cui al DM Ambiente 30.03.2015 (G.U. parte prima del 11.4.2015), paragrafo 4 dell'allegato:

**4.1 Cumulo con altri progetti:** le soglie vengono dimezzate se - nella fascia di 1 Km dal perimetro del FV in esame - vi sono altri FV industriali la cui potenza, sommata a quella del FV in esame, supera 1 MW;



4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. (*Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici*);

4.3 Localizzazione dei progetti: le soglie vengono dimezzate se il FV è localizzato, anche parzialmente, in una o più delle seguenti zone:

4.3.1 Zone Umide di importanza internazionale di cui alla Convenzione di Ramsar;

4.3.2. Zone costiere (300 m dalla battigia di mare e laghi) di cui all'art. 142 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 42/2004;

4.3.3. Zone montuose al di sopra dei 1.200 m di quota, di cui all'art. 142 , comma 1, lettera d) del D.Lgs 42/2004, e zone forestali secondo la definizione della l.r. 39/2000;

4.3.4. Parchi e riserve naturali, di cui alla l.394/1991 e l.r. 30/2015;

4.3.5. Siti della rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC), di cui al d.p.r. 357/1997 ed alla l.r.30/2015;

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (*Criterio non pertinente, per gli impianti fotovoltaici*);

4.3.7. Zone a forte densità demografica, ovvero centri abitati posti all'interno di comuni con densità superiore a 500 abitanti per km<sup>2</sup> e popolazione di almeno 50.000 abitanti;

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica, di cui agli articoli 136, 140 e 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 42/2004.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 comma 1 bis del d.l.13/2023, fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/2006: i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva **fino a 30 MW**, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tutto ciò premesso, si raccomanda a codesta Società:

- ai fini della possibile elevazione a 10 MW della soglia di cui al punto 2.b), allegato IV, parte seconda, d.lgs.152/2006, di approfondire se la localizzazione prescelta per i due impianti ricada effettivamente in almeno una delle casistiche di cui al d.l. 13/2023, art.47 comma 11 bis;
- per l'elevazione fino a 30 MW, approfondire se ricorrano le condizioni di cui al suddetto art.47 comma 1 bis;
- in caso di effettiva elevazione della soglia a 10 MW, è necessario prendere in esame, in maniera analitica, i criteri di eventuale dimezzamento di tale soglia di 10 MW, di cui al d.m. Ambiente 30.3.2015, ivi incluso il criterio del cumulo con altri impianti fotovoltaici già autorizzati o assentiti con PAS nel raggio di 1 km dal perimetro dei due impianti previsti.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Per ogni informazione riguardo alla presenta potrà essere fatto riferimento a:

- Marta Magi (tel. 055 4386047) e-mail [marta.magi@regione.toscana.it](mailto:marta.magi@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel.055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Cordiali saluti.

la Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

LG-MM/